

	Numero 68220 del repertorio notarile	
	Numero 24210 progressivo dell'atto	
	ATTO INTEGRATIVO	

	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue ed alli quattordici di aprile in Genova, nel mio	
	studio in Via Martin Piaggio tredici interno sei	
	Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMi Notaro, iscritto nel ruolo dei	
	Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova	
	E' comparsa la Signora:	
	- Dottoressa Maria Giuseppina VIDILI, nata a Cagliari il giorno 20 giugno	
	1955, domiciliata per la carica presso l'infraindicato ente, la quale dichiara	
	di agire in questo atto nella sua qualità di Presidente della Associazione	
	"ANTONIO LANZA - ENTE FILANTROPICO E.T.S.", con sede in Geno-	
	va, via Roma 1/10, codice fiscale 95023290109, iscritta al Registro Regiona-	
	le delle organizzazioni di volontariato - Settore Sanitario codice	
	SN-GE-ASO-081/194, autorizzata e delegata alla stipula del presente atto	
	con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 9 ottobre 2021,	
	verbalizzata da me Notaio con atto in pari data, repertorio numero 66440, re-	
	gistrato presso l'ufficio di Genova dell'Agenzia delle Entrate in data 11 no-	
	vembre 2020 al numero 34278 Serie 1T	
	Detta Signora Comparsante, della cui identità personale io notaro sono cer-	
	to	
	P R E M E S S O C H E	
	a) la citata assemblea generale dei soci in data 9 ottobre 2020 aveva appro-	

	vato un nuovo testo di statuto della associazione adeguato all'entrata in vigo-	
	re del Codice del Terzo settore, statuto finalizzato altresì alla acquisizione	
	da parte della Associazione della qualifica di Ente del Terzo Settore, subor-	
	dinando l'efficacia delle modifiche all'iscrizione nel RUNTS	
	b) con atto integrativo a mio rogito in data 23 novembre 2021, numero	
	67711 di repertorio notarile, numero 23913 di raccolta, registrato a Genova	
	il 24 novembre 2021 al numero 44613 sono state apportate le modifiche allo	
	statuto della associazione già richieste dalla Regione Liguria in vista della	
	programmata iscrizione della Associazione nel RUNTS	
	c) la Regione Liguria ha chiesto, in vista della programmata iscrizione del-	
	la Associazione nel RUNTS, di apportare alcune ulteriori modifiche allo sta-	
	tuto della associazione	
	d) alla Comparente è stato delegato ogni potere per compiere tutti i neces-	
	sari adempimenti, quali l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del	
	Terzo Settore, conferendole altresì i poteri per apportare al verbale in data 9	
	ottobre 2021, mio repertorio numero 66440, e all'allegato statuto tutte le e-	
	ventuali modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendessero a tal fine ne-	
	cessarie od opportune	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	La Comparente, in forza della delega conferitale, apporta allo statuto del-	
	l'Associazione le modifiche richieste dall'Ufficio Competente al fine della ci-	
	tata programmata iscrizione presso il RUNTS, ed in particolare approva la	
	seguinte nuova formulazione:	
	1) dell'articolo settimo dello statuto sociale	

	<< IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è composto da:	
	a) Presidente	
	b) Vice Presidente	
	c) Consiglieri in numero variabile da due a nove eletti dall'Assemblea	
	Generale.	
	Il Consiglio Direttivo rimane in carica per anni tre.	
	Dalla nomina a Consigliere non consegue nessun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.	
	Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente e il Vice-Presidente.	
	La convocazione del Consiglio avviene su iniziativa del Presidente e di almeno due terzi dei suoi membri.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Giuridici associati.	
	I componenti del Consiglio sono rieleggibili.	
	Le riunioni saranno valide solo se siano presenti anche con mezzi informatici almeno la metà dei membri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha il compito di formulare e di studiare le forme di intervento dell'Associazione al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Sono valide le riunioni in audio/videoconferenza a condizione siano seguite le disposizioni indicate all'art. 6 del presente statuto. >>	
	2) dell'articolo dodicesimo dello statuto sociale:	
	<< SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	
	La proposta di sciogliere l'Associazione può essere deliberata in Assemblea	

[illegible]

ASSOCIAZIONE ANTONIO LANZA

STATUTO

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata:

"ANTONIO LANZA –Ente Filantropico E.T.S.

per gli scopi di cui appresso.

Art. 2

L 'Associazione ha sede in Genova e svolge la sua attività nell'ambito della Regione Liguria. L'Associazione già iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato – Settore Sanitario codice SN-GE-ASO-081/94 dopo la costituzione del RUNTS (D.Lgs. 117/2017) chiederà l'iscrizione quale ente filantropico E.T.S.

Art. 3

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L 'Associazione, che non ha finalità di lucro, anche indiretto, persegue esclusivamente finalità di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs 117/2017 lettera c) ed esercita la propria attività prestando servizi socio sanitari di cui al DPCM 14/2/2001 e successive modificazioni, specifica attenzione è rivolta ai soggetti affetti da malattie ematologiche, oncologiche e malattie rare.

In particolare, ma non esclusivamente, potrà sostenere i metodi della Medicina Integrata, come supplemento a completamento alla medicina accademica perseguendo i seguenti obiettivi:

- avere una visione olistica del paziente ovvero considerare il soggetto malato nella visione completa dell'uomo composto di corpo e di spirito;
- praticare il rispetto della dignità della persona, facendo riconquistare al malato il ruolo di attore principale nel processo della guarigione;
- sostenere il concetto di salutogenesi, ovvero l'importanza dell'individuo nel processo della propria salute;
- creare un ponte fra medico e paziente;
- procedere all'informazione ed all'educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza

- aiutare e sostenere i parenti e “caregiver” dei malati

I presidi della Medicina che si intendono sostenere, a puro titolo esemplificativo e quindi non esclusivo sono:

- nutrizione, psicoterapia, yoga, agopuntura, musicoterapia, shiatzu, ionorisonanza, arteterapia, telemedicina, teleriabilitazione, ed analoghi trattamenti

L'Associazione pertanto eroga servizi gratuiti a persone svantaggiate e tali servizi possono comprendere l'organizzazione di attività formative, informative, congressuali, sportive, ludico/ricreative, e di ricerca

L'Associazione può erogare denaro e beni ma soprattutto eroga servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale e potrà intraprendere iniziative di ogni tipo per (anche di carattere economico) il raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Per il suo corretto funzionamento l'associazione sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri collaboratori.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l'Associazione potrà avvalersi di finanziamenti propri derivanti da donazioni, regalie, lasciti, contributi associativi e iniziative varie di raccolta fondi; potrà inoltre sottoscrivere “convenzioni” con enti pubblici o privati e potrà stringere collaborazioni con altre associazioni aventi scopi simili.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 ASSOCIATI

Possono assumere la qualifica di associato tutti coloro che vogliono condividere i problemi connessi agli scopi sociali.

Le ammissioni sono demandate alle decisioni del Consiglio Direttivo, che nell'assunzione delle proprie determinazioni dovrà attenersi a criteri di parità di trattamento ed uniformità di giudizio, così da garantire l'effettività del rapporto associativo. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda per iscritto al Consiglio Direttivo recante, oltre alle proprie generalità, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i di regolamenti interni.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'Ente hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Ente.
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'Ente hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Ente e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Ente.

Art. 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.
- L'Organo di Revisione, quando obbligatorio per legge
- L'Organo di Controllo, quando obbligatorio per legge

Art. 6

ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

È ammessa la modalità di svolgimento delle assemblee in audio e/o videoconferenza purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i membri. In tale evenienza la riunione si intende svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante. Ai fini della validità delle riunioni in tele e/o video conferenza è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare con certezza l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia assicurato al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché che siano resi noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione e che sia loro messa a disposizione la relativa documentazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, mettendo a disposizione l'eventuale documentazione necessaria;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Ente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Ente. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Presidente
- b) Vice Presidente
- c) Consiglieri in numero variabile da due a nove eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per anni tre.

Dalla nomina a Consigliere non consegue nessun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente e il Vice-Presidente.

La convocazione del Consiglio avviene su iniziativa del Presidente e di almeno due terzi dei suoi membri.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Giuridici associati.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Le riunioni saranno valide solo se siano presenti anche con mezzi informatici almeno la metà dei membri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha il compito di formulare e di studiare le forme di intervento dell'Associazione al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Sono valide le riunioni in audio/videoconferenza a condizione siano seguite le disposizioni indicate all'art. 6 del presente statuto.

Art. 8 PRESIDENZA

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà delegare anche ad altri i poteri di rappresentanza e di firma.

Il Presidente sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, nei casi in cui fosse impedito sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo saranno presieduti dal vicepresidente.

Art. 9 ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 9 bis ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 10 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni al presente statuto avverranno nel rispetto delle maggioranze stabilite dall'art. 6 del presente statuto.

Art. 11 BILANCI PATRIMONIO E SUA GESTIONE

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio di ciascun anno e terminano al trentun dicembre.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto (dal Consiglio direttivo) e approvato (dall'Assemblea generale) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, comunque, entro il termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

A norma dell'art. 14 D.Lgs 117/2017, quando si siano superati i limiti di legge, deve essere redatto il bilancio sociale e pubblicati sul sito internet gli emolumenti, compensi e le somme a qualsiasi titolo attribuite ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati. Deve anche contenere l'elenco degli importi delle eventuali erogazioni liberali deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I servizi sono erogati gratuitamente e rappresentano l'aspetto essenziale delle attività rese dall'Associazione.

Il Patrimonio dell' Associazione è costituito:

- dai conferimenti patrimoniali dei Fondatori/Associati;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni in beni mobili ed immobili disposti da enti o da privati con espressa destinazione ad incrementarlo;
- dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

E' costituito, a garanzia dei terzi, il Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima di €15.000,00 in denaro. Tale fondo deve risultare espressamente in bilancio e non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo, corrispondente almeno al 30% dell'importo costituisce il Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato.

Per le attività relative al funzionamento dell'Associazione, è costituito il Fondo di gestione in cui confluiscono i redditi del patrimonio, i proventi delle attività, le sovvenzioni, eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie nonché qualsiasi entrata economico – finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 12

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La proposta di sciogliere l'Associazione può essere deliberata in Assemblea con la maggioranza dei tre quarti degli associati quando non sia possibile raggiungere gli scopi sociali.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'assemblea o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa specifico riferimento al D.Lgs 117/2017 e altre norme in materia.

Firmato all'originale:

MARIA GIUSEPPINA VIDILI

LORENZO ANSELMi NOTAIO

*ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI
GENOVA IL GIORNO 14 APRILE 2022 AL NUMERO 13739 SERIE
1T*

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913,
n. 89

Certifico io Dottor LORENZO ANSELMi Notaio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza numero 113d valido fino al 15 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero quattordici pagine, compresa la presente e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, conservato e firmato a norma di legge.

Genova, nel mio studio in Via Martin Piaggio 13/6, il giorno 15 aprile 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Anselmi